



Cod. Fisc. : 80015590179
Partita IVA : 00841790173

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia
Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)
Tel. 030.9870913 – 030.9870083
PEC: protocollo@pec.comune.zone.bs.it

Zone, lì 03/08/2026
Prot.n. assegnato da sistema

ORDINANZA N. 4/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “ZONE LIVE FESTIVAL 2026”, IN PROGRAMMA NEI GIORNI 7, 8 E 9 AGOSTO 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nei giorni venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto 2026 si svolgerà nel territorio comunale la manifestazione denominata “Zone Live Festival 2026”;

CONSIDERATO che la manifestazione prevede l'utilizzo del suolo pubblico e di parte della carreggiata stradale di Corso Europa, Via Panzera, Via Orti, Via Monte Guglielmo, Vicolo della Torre, Via Trentapassi, del piazzale comunale e di Piazza Vadur, per il posizionamento di stand gastronomici, bancarelle, postazioni commerciali e artigianali, strutture, impianti e attrezzature funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

PRESO ATTO che lo svolgimento della manifestazione comporterà la presenza di un rilevante numero di partecipanti, operatori e turisti lungo le vie e nelle aree pubbliche interessate;

RILEVATO che le caratteristiche dimensionali e strutturali delle strade interessate non consentono il contemporaneo svolgimento della manifestazione e il regolare transito dei veicoli in condizioni di adeguata sicurezza;

CONSIDERATO inoltre che risulta necessario rendere disponibili le aree individuate per l'allestimento degli stand, delle bancarelle, delle strutture e delle attrezzature previste dall'organizzazione;

RITENUTO pertanto necessario adottare specifici provvedimenti temporanei di regolamentazione della circolazione e della sosta, al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, tutelare l'incolumità dei partecipanti e degli utenti della strada e consentire il regolare afflusso e deflusso delle persone;

VISTI:

- gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

L'istituzione del **divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli**, dalle ore **13:00 di venerdì 7 agosto 2026** alle ore **08:00 di lunedì 10 agosto 2026**, nelle seguenti aree:

- **Via Monte Guglielmo**, sull'intera area del piazzale comunale;
- **Via Aldo Moro**, sull'intera area di Piazza Vadur.

Il divieto si applica anche ai veicoli eventualmente già presenti nelle aree interessate al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

L'istituzione del **divieto di transito** per tutti i veicoli in:

- Corso Europa;
- Via Orti;
- Via Panzera;
- Vicolo della Torre;
- Via Monte Guglielmo;
- Via Trentapassi;

secondo i seguenti giorni e orari:

- dalle ore **17:00 di venerdì 7 agosto 2026** alle ore **00:30 di sabato 8 agosto 2026**;
- dalle ore **13:00 di sabato 8 agosto 2026** alle ore **00:30 di domenica 9 agosto 2026**;
- dalle ore **13:00 di domenica 9 agosto 2026** alle ore **00:30 di lunedì 10 agosto 2026**.

Sono esclusi dai divieti di transito, limitatamente alle effettive esigenze di servizio e compatibilmente con le condizioni di sicurezza:

- i veicoli delle Forze di polizia;
- i mezzi di soccorso sanitario, antincendio e di emergenza;
- i mezzi della Protezione Civile;
- i veicoli utilizzati per servizi pubblici essenziali;
- i veicoli autorizzati per motivate esigenze organizzative, tecniche o di servizio connesse alla manifestazione.

DISPONE

L'accesso dei veicoli autorizzati dovrà avvenire con la massima prudenza, a velocità particolarmente moderata e nel rispetto delle indicazioni impartite dagli organi di Polizia Stradale e dal personale incaricato della gestione della manifestazione.

Per tutta la durata della presente ordinanza dovrà essere sempre garantito il **transito pedonale in condizioni di sicurezza**, mantenendo liberi e adeguatamente protetti i percorsi destinati ai pedoni e gli accessi alle abitazioni, alle attività e agli edifici pubblici, compatibilmente con le esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento della manifestazione.

Gli organi di Polizia Stradale potranno adottare sul posto ogni ulteriore provvedimento temporaneo necessario, compresa la modifica, la limitazione, la sospensione o l'interruzione della circolazione, qualora ciò si renda necessario per esigenze di sicurezza, per la presenza di un elevato numero di persone, per situazioni di congestione o per sopravvenute condizioni di pericolo.

DEMANDA

All'organizzatore della manifestazione, ai titolari delle attività aderenti all'iniziativa, ai soggetti incaricati dell'allestimento e ai competenti uffici comunali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza:

1. la collocazione della prescritta segnaletica stradale temporanea, conforme al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione, con particolare riferimento ai divieti di sosta, da rendere noti agli utenti almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore;
2. la predisposizione di idonei preavvisi, transenne, barriere e dispositivi necessari a rendere chiaramente percepibili le chiusure e le limitazioni disposte;
3. il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica e dei dispositivi installati per tutta la durata della manifestazione;
4. la garanzia, in ogni momento, di un corridoio libero e immediatamente accessibile per il transito dei mezzi di soccorso, emergenza, antincendio e delle Forze di polizia;
5. la preventiva informazione ai residenti, agli operatori economici e agli utenti interessati in merito alle modifiche temporanee della viabilità;
6. la rimozione, al termine della manifestazione e cessate le esigenze, della segnaletica temporanea, delle transenne, delle attrezzature e di ogni altro materiale collocato sulla sede stradale, con conseguente ripristino delle ordinarie condizioni di circolazione e dello stato dei luoghi.

DISPONE

- che gli orari indicati possano essere anticipati, posticipati o prorogati, limitatamente al tempo strettamente necessario, in relazione alle effettive esigenze di allestimento, svolgimento, disallestimento e sicurezza della manifestazione;
- che gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada siano incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale;

AVVERTE

Che l'efficacia della presente ordinanza resta subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, nelle licenze, nelle segnalazioni certificate e negli eventuali provvedimenti rilasciati dagli Enti e dagli uffici competenti.

Che i trasgressori saranno assoggettati alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e dalle ulteriori disposizioni normative applicabili.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Avverso la collocazione della segnaletica stradale è inoltre ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 37, comma 3, del Codice della Strada e dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Antonio Zatti